

Pubblicato il 07/10/2021

N. 10242/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02676/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2676 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da XXX, rappresentato e difeso dall'avvocato XXX, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia e con domicilio fisico ex art. 25 cpa eletto presso lo studio della stessa in XXX;

contro

Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

XXX;

per l'annullamento, previa sospensiva

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento di non ammissione alle prove orali e di esclusione dalle selezioni di cui al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, bandito con Decreto del Ministero dell'Interno del 24.09.2013, del quale il ricorrente ha acquisito notizia il 17.12.2015;

della valutazione dell'elaborato scritto del ricorrente, espressa con attribuzione del voto numerico e del giudizio sintetico, conosciuta il 17.12.2015 ;

per quanto occorrere possa, dell'elenco degli idonei risultati all'esito della correzione della prova scritta, ammessi alla prova orale, di cui il ricorrente ha acquisito conoscenza il 17.12.2015;

di tutte le operazioni della Commissione esaminatrice, comprese quelle di correzione e valutazione degli elaborati;

di ogni ulteriore atto, connesso, consequenziale, presupposto e collegato,

con atto recante motivi aggiunti depositati in data 27 settembre 2017:

del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse umane n. 333-B/12P.1.13 dell'8.06.2017, a firma del Direttore Centrale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno — Supplemento Straordinario n. 1/11 del 12 giugno 2017, recante l'approvazione della graduatoria di merito degli idonei al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto 24 settembre 2013;

del successivo Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Capo della Polizia — Direttore Generale della Pubblica Sicurezza — del 13 giugno 2017, recante ampliamento dei posti banditi con aumento degli ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui sopra, in favore degli

ulteriori 474 idonei non vincitori del concorso in oggetto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale n. 1/12 del 14/06/2017;

del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse umane n. 333-13/12P.1.13, a firma del Direttore Centrale del 20 giugno 2017, recante parziale rettifica del Decreto di approvazione della graduatoria di merito di cui al n. I che precede;

della tabella del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori, 2^a Divisione Ufficio Trasferimenti, di estremi ignoti, recante l'indicazione delle sedi di assegnazione del 9° corso Allievi Vice Ispettori;

del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Capo della Polizia del 20/03/2015 - conosciuto a seguito di accesso agli atti, comunicato con nota pervenuta a mezzo PEC il 31/07/2017 - con il quale si conferma l'incarico al componente supplente della Commissione esaminatrice dr.ssa XXX, cessata dall'incarico in data 01/02/2015 per risoluzione del rapporto di impiego per raggiunti limiti d'età;

di tutti gli atti della Commissione esaminatrice, anche quelli successivi al 01/02/2015, adottati con la partecipazione quale componente della dr.ssa XXX;

con atto recante motivi aggiunti depositati in data 24 novembre 2017:

per quanto occorra e di ragione, del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse umane n. 333-B/12P.1.13, a firma del Direttore Centrale, datato 8 settembre 2017, mai notificato, pubblicato nel Supplemento Straordinario 1/23 del 11 settembre 2017 del Bollettino Ufficiale del Personale, con il quale - a parziale rettifica del Decreto del 20 giugno 2017 (già impugnato con precedenti motivi aggiunti) con il quale sono state approvate e pubblicate le rettifiche delle graduatorie e nominati i vincitori del concorso interno per titoli ed esame per l'accesso al corso di formazione per la

nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013 - vengono inseriti in graduatoria due candidati, ammessi con riserva di giudizio. Con tale Decreto è specificato che le rettifiche ed integrazioni apportate non comportano la dichiarazione di nomina di nuovi vincitori del concorso; 2. Del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, a firma del Direttore Centrale, datato 24 ottobre 2017, mai notificato, pubblicato nel Supplemento Straordinario 1/31 del 24 ottobre 2017 del Bollettino Ufficiale del Personale, con il quale - a rettifica del rideterminazione delle graduatorie di cui agli articoli 1, 2,4, 5 e 6 Decreto del 8 giugno 2017 e successive rettifiche del 20 giugno 2017 (atti già impugnati con precedenti motivi aggiunti) e del 8 settembre 2017 con il quale sono state approvate, pubblicate e rettificate le graduatorie e nominati i vincitori del concorso interno per titoli ed esame per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013 - vengono inseriti in graduatoria due candidati, ammessi con riserva di giudizio, e rideterminati i punteggi di merito di alcuni candidati;

con atto recante motivi aggiunti depositati in data 30 maggio 2018:

per quanto occorra e di ragione, del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse, a firma del Direttore Centrale, datato 08 marzo 2018, mai notificato, pubblicato nel Supplemento Straordinario 1/14 quater del 9 marzo 2018 del Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno, con il quale - a rettifica della graduatoria datata 8 giugno 2017, così come rettificata dai decreti 20 giugno, 8 settembre e 24 ottobre 2017 (impugnati con pregressi atti di motivi aggiunti) - è stata disposta la differente collocazione di alcuni concorrenti per effetto della rideterminazione del punteggio e pertanto riformulata la graduatoria dei vincitori del concorso interno

per titoli ed esame per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del 24 settembre 2013. Con la precisazione che non sono stati nominati nuovi vincitori del concorso e non è stata riesaminata la situazione del ricorrente;

per quanto occorra e di ragione, del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse, a firma del Direttore Centrale, datato 08 marzo 2018, mai notificato, pubblicato nel Supplemento Straordinario 1/14 ter del 9 marzo 2018 del Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno, con il quale - a rettifica del Decreto di rettifica 24 ottobre 2017 (impugnato con pregressi motivi aggiunti) - viene apposta la dicitura "con riserva" ad un concorrente e per l'effetto riformulata la graduatoria dei vincitori del concorso interno per titoli ed esame per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013. Con la precisazione che non sono stati nominati nuovi vincitori del concorso e non è stata riesaminata la situazione del ricorrente;

di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale a quelli impugnati con il presente atto e con i precedenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2021, svoltasi con modalità in videoconferenza, il Cons Mariangela Caminiti e presenti per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il gravame in epigrafe il sig. XXX ha impugnato l'esclusione dal concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con D.M. 24.9.2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno - Supplemento Straordinario n. 1124 bis del 26.9.2013, per mancato superamento della prova scritta, in quanto l'elaborato svolto dallo stesso è stato valutato con punteggio 26/50, inferiore al punteggio minimo di 35/50 previsto nel Bando, con conseguente non ammissione alla successiva prova orale.

Sostiene il ricorrente che l'attribuzione di detto punteggio sarebbe illegittima, prendendo le mosse, tra l'altro, da una serie di irregolarità del procedimento di predeterminazione dei criteri valutativi e della valutazione da parte della Commissione esaminatrice e delle operazioni di correzione dell'elaborato alla luce dei criteri prestabiliti, e dall'esame comparativo con gli elaborati di altri candidati giudicati idonei, offerti in comparazione anche con l'ausilio di consulenza tecnica.

1.1. Avverso l'esclusione dalla selezione in argomento con il ricorso introduttivo e con tre atti recanti motivi aggiunti, proposti questi ultimi avverso la pubblicazione della graduatoria, la rettifica della stessa e la successiva rettifica con rideterminazione dei punteggi, il ricorrente ha avanzato articolati motivi di impugnazione volti a denunciare *la violazione di legge in materia di concorsi e l'eccesso di potere sotto svariati profili, la mancanza di omogeneità delle valutazioni e, nella sostanza, la violazione e/o falsa applicazione dei principi di trasparenza, di imparzialità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97 della Cost., di disparità di trattamento, del principio di affidamento e di meritevolezza* in generale *la carenza di motivazione e di istruttoria* censurando, nella sostanza, l'illegittimo operato della Commissione nella valutazione degli elaborati

avendo prefissato i criteri di valutazione senza stabilire però le modalità per l'applicazione degli stessi criteri in mancanza di una griglia per l'attribuzione di punteggi parziali, per rendere meglio il peso di ciascun criterio e assicurare la uniforme e omogenea applicazione degli stessi. Il giudizio della Commissione (*“Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati del quesito”*) non sarebbe attendibile se considerata la valutazione espressa dalla Commissione con riferimento ad altri elaborati valutati con un punteggio non inferiore a 35/50, espressamente individuati, con evidente irragionevolezza e travisamento dei fatti. Inoltre la ripetizione dei punteggi numerici non ancorata a specifici parametri di riferimento e la identità di formule di stile acritiche e non motivate dimostrerebbe la illogicità del giudizio e il difetto di istruttoria e di motivazione, con evidente violazione del principio di trasparenza. Sostanzialmente, il ricorrente sostiene che il proprio elaborato avrebbe meritato un giudizio più elevato di quello conferito, pari o superiore al punteggio minimo previsto.

Il ricorrente, richiamando una indagine di uno studio universitario, lamenta anomalie nel procedimento di valutazione determinato dall'ingente numero di giudizi con medesimo voto attribuito a numerosi elaborati richiamati nel gravame, ritenendo che, in assenza di differenziazione dei giudizi, il processo di valutazione non si sarebbe concretamente avvalso di più criteri, ma, al massimo, di un unico criterio di valutazione; peraltro la illegittimità del giudizio deriverebbe anche dalla violazione del principio dell'anonimato per la presenza di segni distintivi di varia natura in molti elaborati o della circostanza di un candidato (XXX), con legame di parentela con un componente della Commissione (che si sarebbe dovuto astenere dal partecipare quale componente) e con apposto un segno distintivo nell'elaborato del candidato. Ulteriori profili di difetto di motivazione e di istruttoria sarebbero rinvenibili in relazione ai tempi di correzione degli elaborati, risultando superficiale e frettolosa la valutazione, non colmata in alcun modo dal voto numerico nonché riguardo alla

composizione della Commissione con riferimento a un componente decaduto dalla carica, per cessazione del rapporto lavorativo e per la presenza di supplenti in molte sedute di correzione non in sostituzione di componenti assenti. Il ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

1.2. Con tre atti recanti motivi aggiunti, proposti avverso la pubblicazione della graduatoria, la rettifica della stessa e la successiva rettifica con rideterminazione dei punteggi, il ricorrente ha denunciato la illegittimità derivata dalle articolate censure riproponendo gli articolati motivi già avanzati con il ricorso introduttivo con ulteriori argomentate considerazioni e rilievi.

1.3. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata in resistenza opponendosi all'accoglimento del ricorso, tenuto conto del corretto operato della Commissione esaminatrice e della procedura attesa la infondatezza delle censure ed ha chiesto la reiezione del gravame.

1.4. Con ordinanza n.5568 del 2017, pronunciata anche sull'atto recante motivi aggiunti, si è preso atto della rinuncia alla l'istanza cautelare da parte del ricorrente e sono stati disposti incumbenti istruttori nei confronti dell'Amministrazione per il deposito di documentazione degli atti della Commissione e delle conclusioni della verifica, onerando altresì parte ricorrente alla integrazione del contraddittorio per pubblici proclami degli atti proposti.

1.5. L'Amministrazione resistente ha eseguito l'ordine istruttorio ed ha depositato gli elementi e i dati richiesti relativi alla posizione del ricorrente e la documentazione relativa all'attività della Commissione c.d. XXX riferita al suddetto.

1.6. Parte ricorrente ha eseguito la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione ed ha depositato prova dell'avvenuto adempimento.

1.7. In prossimità dell'odierna udienza parte ricorrente ha depositato i documenti relativi alle schede di valutazione dell'elaborato del ricorrente da parte della Commissione c.d. XXX nonché copiosa documentazione relativa ai verbali della stessa ed inoltre anche memoria conclusionale con la quale ha insistito sulla domanda di annullamento, tenuto anche conto delle valutazioni attribuite dalla Commissione c.d. XXX in sede di rivalutazione dell'elaborato del ricorrente, attesa la rilevata incoerenza riferita a due criteri e coerenza riferita agli altri due criteri, tanto da potersi astrattamente dedurre una valutazione complessiva positiva. Peraltro, stante la mancata attribuzione di voti da parte della Commissione XXX nonché l'indicazione di quest'ultima di ricorreggere e rivalutare tutti gli elaborati, tale rivalutazione dovrebbe ritenersi necessaria anche nel caso del ricorrente, il cui ricorso meriterebbe di essere accolto ai fini della correzione dell'elaborato e rivalutazione dello stesso.

All'udienza pubblica del 22 giugno 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio deve dare atto che il ricorrente ha adempiuto all'ordine di integrazione del contraddittorio, come formulato con l'ordinanza n.5568/2017, per cui il ricorso e i successivi atti recanti motivi aggiunti sono procedibili.

2. La controversa vicenda, articolata con ricorso introduttivo e atti recanti motivi aggiunti, verte sulla legittimità della valutazione della prova scritta svolta dal ricorrente relativa al concorso in questione e della complessa procedura concorsuale, con riferimento agli atti e verbali, come indicati in epigrafe e delle operazioni di correzione censurate con articolati motivi volti dedotti con il ricorso introduttivo e poi ulteriormente sviluppati con i successivi atti recanti motivi aggiunti, anche riguardo all'operato della Commissione XXX che, come accennato in narrativa, è stata nominata con decreto del Capo della Polizia, prima della conclusione del procedimento concorsuale, al fine della verifica delle operazioni selettive e

valutative. In particolare, la Commissione XXX ha operato una verifica non riesaminando tutti gli elaborati scritti, ma una campionatura del 10%, ritenuta tale da consentire l'estensione all'intera selezione dei risultati ottenuti. Comunque, all'esito delle osservazioni formulate, la Commissione Esaminatrice ha ritenuto inopportuno procedere al riesame in autotutela, sia con riferimento alla revisione generale degli elaborati dei ricorrenti, ed ha confermato all'unanimità ogni precedente determinazione e attività svolta fino alla chiusura dei lavori (in data 13 marzo 2017).

L'Amministrazione ha quindi proseguito nell'iter concorsuale portandolo a termine ed ha convocato i vincitori al corso di formazione, con successivo invio degli stessi presso la sede di servizio di assegnazione.

2.1. Tanto premesso in fatto, quanto al presente ricorso va rilevata l'infondatezza del primo motivo di impugnazione del ricorso introduttivo, con cui parte ricorrente ha dedotto, nella sostanza, la violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994 per la mancata determinazione delle modalità di applicazione dei criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice per la valutazione delle prove scritte, la violazione del principio di trasparenza, di imparzialità e di par condicio.

Analoghe censure sono avanzate con il primo motivo dell'atto recante motivi aggiunti per illegittimità della graduatoria finale affetta da illegittimità derivata dalle violazioni già dedotte con il ricorso introduttivo, esaminate congiuntamente per economia processuale.

Al riguardo osserva il Collegio, in via generale, che il d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante il Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, prevede all'art. 12, comma 1 che le Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di

valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.

Analoga disposizione è prevista dall'art.52 del Regolamento recante le modalità di accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli della Polizia di Stato, adottato con DM n.129 del 2005, riguardo alla preventiva determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali da parte della Commissione esaminatrice, in sede di prima riunione, e ciò per poter determinare i punteggi da attribuire alle singole prove.

Nel caso di specie, la Commissione esaminatrice, come risulta in atti, non soltanto ha predisposto una griglia di valutazione richiedendo il rispetto di 4 parametri (e precisamente: 1) Rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2) Completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3) Correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4) Coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia (cfr. verbale n. 37 del 17.12.2014), ma ha anche accompagnato il voto numerico attribuito al ricorrente di 26/50 ad una sintetica motivazione descrittiva; nel caso specifico: *“Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati del quesito”*. Ne deriva, come corollario, anche l'infondatezza del secondo, terzo e quarto motivo del ricorso, che per motivi di connessione logica oltre che di ripetitività delle argomentazioni possono essere esaminati congiuntamente.

2.2.La Commissione infatti, applicando i criteri di valutazione, come definiti, si è quindi espressa in un giudizio sintetico che ha accompagnato il voto numerico, assolvendo così l'obbligo di trasparenza e di motivazione delle valutazioni, in quanto risulta che la valutazione di ogni elaborato accompagnata con un giudizio raccordato al voto. Infatti, specificando la votazione numerica con la motivazione e il riferimento a *“Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati del quesito”*,

la Commissione esaminatrice ha reso comprensibili le ragioni dell'insufficienza; in sostanza la Commissione, anziché predeterminare una griglia di punteggi parziali riferibili a ciascun criterio di valutazione, ha inteso esprimere un giudizio, congiunto al voto numerico, idoneo a rendere esplicita, caso per caso, l'applicazione dei criteri prestabiliti, rendendo trasparente e sindacabile, in concreto, la valutazione espressa, senza che possano rilevarsi vizi motivazionali come censurato dal ricorrente.

2.3. Parte ricorrente deduce inoltre l'eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza della valutazione espressa nei suoi confronti evidenziando la correttezza del suo elaborato redatto in sede di esame, con riferimento all'inquadramento della fattispecie giuridica connessa al parere richiesto; illegittimamente, dunque, sarebbe stato attribuito all'elaborato del ricorrente il voto di 26/50, insufficiente per l'ammissione alla prova orale. Assume parte ricorrente che il voto accompagnato dal richiamato giudizio espresso riguardo al suo elaborato sarebbe contraddittorio rispetto ad altri giudizi espressi dalla Commissione riguardo agli elaborati di numerosi concorrenti ammessi alla prova orale, autori di elaborati palesemente insufficienti, come allegati al ricorso e confermato negli atti recanti motivi aggiunti con cui parte ricorrente, oltre a censurare l'illegittimità derivata, ha contestato le valutazioni della Commissione XXX, che pur a fronte delle gravi irregolarità riscontrate ha deciso di confermare, nel complesso, la bontà dell'iter concorsuale.

Anche tali censure sono infondate.

Al riguardo, il Collegio non può non evidenziare come la Commissione XXX, dopo aver proceduto alla lettura di tutti i temi dei candidati che avevano proposto ricorso giurisdizionale e di un campione limitato dei temi dei candidati idonei (corrispondente al 10%, per un totale di 221 elaborati), onde apprezzare l'omogeneità di applicazione dei criteri valutativi seguiti ed adottati dalla Commissione di concorso, ha effettivamente riconosciuto *“l'esistenza di un numero*

consistente di elaborati che avrebbero dovuto passare il vaglio della Commissione seppur ritenuti ingiustamente insufficienti all'esito della prima correzione e viceversa'.

Più specificatamente, per quanto riguarda il campione delle valutazioni dei candidati idonei, il 19% dello stesso risultava *“non pienamente congruente”* rispetto ai criteri prefissati e il 5% *“non congruente”*; quanto all'esame delle valutazioni attribuite ai temi dei candidati che, in generale, avevano presentato ricorso, si è rilevata una percentuale pari al 17% di non piena congruenza e del 7% di incongruenza. Tali valori, tuttavia, venivano ritenuti dalla Commissione stessa frutto di una fisiologica modulazione della discrezionalità tecnica nell'ambito di una procedura concorsuale che ha visto la correzione di una notevole mole di elaborati (oltre 6000); il livellamento sul punteggio di minima sufficienza (35/50) trovava invece, ad avviso della Commissione XXX, la sua spiegazione nella natura della procedura selettiva, rivolta a personale già in servizio e pertanto già in possesso di una formazione professionale omogenea. Né, all'esito delle osservazioni formulate, la Commissione Esaminatrice ha ritenuto opportuno procedere al riesame in autotutela, sia con riferimento alla revisione generale degli elaborati dei ricorrenti, sia *uti singuli*, confermando all'unanimità ogni precedente determinazione ed attività svolta fino alla chiusura dei lavori, avvenuta in data 13 marzo 2017 (risultando adeguatamente motivate le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione resistente a non procedere ad una rinnovata valutazione di tutti gli elaborati, pur in presenza di numerose incongruenze, in considerazione del preminente interesse pubblico alla conservazione dei risultati concorsuali).

Con specifico riferimento all'elaborato del ricorrente, contraddistinto dal numero identificativo 4015, lo stesso è stato ritenuto insufficiente dalla Commissione di concorso, con il voto pari a 26/50, accompagnato da seguente giudizio: *“Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati del quesito”*. La correttezza di tale giudizio è stata sostanzialmente confermata dalla commissione di riesame, la più

volte citata Commissione XXX, che ha ritenuto la congruenza complessiva con i criteri di valutazione (cfr. schede di lavoro, agli atti 9 febbraio 2017, elaborato n.4015).

Nello specifico, quanto al criterio 1) Rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate, la Commissione XXX ha rilevato:

- riguardo al criterio 1 rispondenza alla traccia: *“Sviluppo non omogeneo (prima parte estremamente sintetica e un po’ confusa; seconda parte più ampia nella descrizione delle scriminanti; nella terza parte è carente la trattazione dell’adempimento di un dovere e dell’uso legittimo delle armi). Sostanziale correttezza degli asserti, con qualche imprecisione. La prima parte contiene errori sotto il profilo dogmatico”* SI Congruenza;

- riguardo al criterio 2, completezza della trattazione: *“Trattazione non del tutto completa. Presenza di riferimenti normativi e dottrinali (questi ultimi non corretti nella prima parte)”* SI congruenza;

- riguardo al criterio 3, correttezza grammaticale, sintattica, nonché chiarezza espositiva: *“Correttezza diffusa, ad eccezione di alcuni errori di punteggiatura. Chiarezza intermittente”* NO Congruenza;

- riguardo al criterio 4, coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia: *“Coerenza presente”* NO congruenza; concludendo *“Congruenza complessiva SP”*.

In sintesi, la Commissione di riesame ha ritenuto che la valutazione della Commissione di concorso fosse complessivamente congruente ai criteri di valutazione.

Ritiene il Collegio, innanzitutto, che, per costante giurisprudenza, l'opinabilità delle questioni giuridiche sottese alle prove scritte dei concorsi impedisce di esaminarle come se si trattasse di quiz, rispetto ai quali la Commissione è chiamata soltanto a verificare l'esattezza o meno delle risposte fornite, sicché il giudizio sulle soluzioni

offerte dal candidato risulta condizionato in modo determinante dal percorso logico e dalle argomentazioni che le sostengono, nell'ambito di una più generale valutazione sulla completezza e sulla logica interna dell'elaborato.

Pertanto, la valutazione del merito degli elaborati e la valutazione degli errori di diritto si risolverebbe un giudizio sul merito degli elaborati preclusa al Giudice Amministrativo.

Inoltre, nello specifico caso in esame, dal raffronto tra l'elaborato del ricorrente e i criteri di riesame stabiliti dalla stessa Commissione XXX non risulta la manifesta erroneità della valutazione concorsuale impugnata. Né varrebbe obiettare, come da ultimo sostiene parte ricorrente, che “la Commissione XXX non ha attribuito né voti né giudizi ai singoli elaborati riletti”, in quanto invece l'indagine di quest'ultima ha riguardato, come già esposto, la congruenza dei giudizi espressi dalla Commissione d'esame con quelli del riesame ed ha espressamente – con motivazione descrittiva – valutato la congruenza dei quattro criteri di valutazione, espressivi del giudizio complessivo. Si ribadisce che la Commissione XXX ha effettuato il riesame sul giudizio reso nella motivazione descrittiva, confrontandola con i quattro criteri di valutazione (e non sul voto numerico); nel caso del ricorrente ha ritenuto non congruenti due dei quattro criteri selettivi (correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva e quello attinente alla coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), ed invece congruenti il giudizio degli altri due criteri (rispondenza alla traccia e completezza della trattazione), confermando quindi, con gli articolati giudizi descrittivi espressi con specifico dettaglio e rilievi con riferimento soprattutto a tali due criteri (primo e secondo), il giudizio della Commissione d'esame, ritenendo la complessiva attendibilità della valutazione attribuitagli (v. scheda di lavoro della 2^a sottocommissione in atti).

In definitiva, essendo stata accertata la non manifesta irragionevolezza della valutazione censurata e la complessiva congruenza della stessa ai criteri di valutazione, si deve ritenere che, nel caso di specie, la Commissione di concorso abbia correttamente esercitato la discrezionalità tecnica propria di ogni commissione d'esame.

Peraltro va precisato che la motivazione espressa in forma numerica appare del tutto fungibile con la motivazione descrittiva, comunque espressa dalla Commissione d'esame, trattandosi di due forme di espressione, sintetica e più analitica, delle ragioni del particolare giudizio espresso. Non può invero negarsi che la votazione numerica, unitamente al giudizio sintetico è agevolmente traducibile in motivazione analitica risalendosi ai corrispondenti dettagliati criteri di valutazione prefissati dall'Amministrazione.

Del resto è comune l'orientamento della giurisprudenza sulla questione che ritiene necessaria la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte, considerando tale fase lo strumento indispensabile per poter apprezzare poi il giudizio della Commissione esaminatrice e il corretto esercizio del suo potere tecnico - discrezionale sintetizzato dal voto numerico. La votazione numerica - attribuita alle prove o ai titoli di un concorso pubblico - in mancanza di una norma contraria esprime e sintetizza il giudizio tecnico della Commissione, atteso che esso già contiene in sé, senza necessità di ulteriori spiegazioni, la motivazione della scelta compiuta, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti; ciò, tuttavia, a patto che siano stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici – come nella specie articolati in una griglia di 4 parametri - per l'attribuzione dei voti, in modo che sia consentito percepire, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. II, 24 maggio 2021, n.4018; id. 12 maggio 2021, n. 3733; sez. III, 29 gennaio 2021, n. 864; , n. V, 23 marzo 2018, n.1860; idem, sez. IV, 1 agosto 2018,

n. 4745; Tar Lazio, Roma, sez. I, 2 aprile 2021, n. 4015; idem sez. III, 1° luglio 2020, n.7408; idem, sez. II, 21 novembre 2018, n. 11282); senza che possa rilevare la mancanza negli elaborati del candidato di segni di correzione e/o glosse (infatti, come già evidenziato dalla Sezione in analoghi precedenti riguardanti il medesimo concorso- v.TAR Lazio, sez. I quater, 02680/2019). Parimenti non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla Commissione giudicatrice alla valutazione delle prove di esame dei candidati, sia perché manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti, sia perché non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se quindi il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 gennaio 2019, n. 53; Tar Molise, 23 gennaio 2021, n. 18; Tar Lazio, Roma, sez. III, 22 dicembre 2016, n. 12757).

A ciò va aggiunto che nell'ambito di un concorso pubblico, la Commissione d'esame gode di ampia discrezionalità nella scelta dei criteri valutativi della prova, pertanto il giudice può sindacarne la legittimità solo nel caso in cui sia fornita la prova di concreti elementi dai quali possa desumersi il carattere illogico della scelta; costituiscono, pertanto, espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto il momento (a monte) dell'individuazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove, quanto quello (a valle) delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice, tra l'altro mai revocata (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 luglio 2018, n. 4585; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 1 agosto 2018, n.1913) e anche in considerazione della meticolosa attività successivamente compiuta dalla Commissione di verifica c.d. XXX.

2.4.Né può valere a minare la legittimità della valutazione compiuta dalla Commissione, come sostenuto nel quinto motivo del ricorso introduttivo e negli atti

recanti motivi aggiunti, lo studio commissionato all'Università Sapienza di Roma sulle asserite anomalie di valutazione e sull'attribuzione del voto agli elaborati, trattandosi di un parere tra l'altro non comprovato in atti.

A tal proposito va richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nell'ambito delle procedure concorsuali le valutazioni espresse da pareri espressi da soggetti diversi da quelli istituzionalmente competenti sono irrilevanti, a meno che i giudizi delle speciali commissioni siano affetti da abnormità, e che neppure attraverso tali pareri è consentito al Giudice sostituire la propria valutazione a quella dei componenti della Commissione (cfr. Cons. Stato, sez. II, 20 novembre 2020, n. 7216; Tar Lazio, Roma, sez. I, 12 novembre 2019, n. 12950). In particolare, non è consentito al Giudice di sovrapporre alle determinazioni adottate dalla Commissione esaminatrice i pareri resi da terzi, non potendosi ammettere che esperti/professionisti scelti ex post dall'interessato, in assenza dell'anonimato e senza poter tenere conto del complessivo andamento delle prove d'esame, effettuino valutazioni rimesse alla specifica competenza della Commissione, nella sua collegialità e nel rispetto dell'anonimato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2019, n. 6591; Tar Basilicata, 24 ottobre 2017, n. 643).

Ne deriva l'infondatezza delle censure dedotte e il ricorso va quindi respinto nella parte in cui parte ricorrente chiede l'annullamento della valutazione negativa espressa nei confronti della prova costituita dal suo elaborato e, dunque, l'ammissione alla conseguente prova orale.

2.5. Quanto alle censure con cui parte ricorrente deduce quelle che a suo avviso costituirebbero gravi irregolarità procedurali - evidenziate nei vari punti del quinto e sesto motivo ricorso introduttivo e riproposti negli atti recanti motivi aggiunti - dalle quali deriverebbe, in via subordinata, l'annullamento di tutta la procedura concorsuale di cui trattasi, ritiene il Collegio che non ogni irregolarità formale o procedurale può avere effetti invalidanti, peraltro la circostanza che la procedura

concorsuale in esame sia stata caratterizzata da alcune anomalie è un dato riscontrato dalla stessa decisione del Capo della Polizia di istituire la Commissione di verifica interna (XXX). E tuttavia, con riferimento allo specifico caso dell'elaborato del ricorrente, detta Commissione ha rilevato che la Commissione esaminatrice ha rispettato tutti i criteri di valutazione predeterminati dalla medesima.

In ogni caso riguardo alle contestate irregolarità va rilevato che la mancata dichiarazione nell'ambito della prima seduta di cause di incompatibilità con i candidati, da parte dei commissari del concorso, va considerata irregolarità formale sanabile; ed invero, la dichiarazione resa successivamente si configura quale sanatoria di una mera irregolarità tranne il caso in cui si dimostri che la procedura concorsuale sia stata in concreto viziata da provate e non dichiarate situazioni di incompatibilità (cfr. Cons. Stat, sez. VI, 17 marzo 2009, n. 1558).

Vanno quindi respinte le autonome censure con cui si contesta l'illegittima composizione della Commissione esaminatrice.

Al riguardo, giova evidenziare che l'elaborato del ricorrente è stato corretto in 22 luglio 2015 (verbale n.145) e pertanto la censura dedotta è, innanzitutto, inammissibile per carenza di interesse, non risultando alcun ruolo della dott.ssa XXX nella correzione degli elaborati di cui trattasi. In ogni caso, come già ritenuto dalla Sezione in altre decisioni da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, la censura (sulla cessazione dal servizio della componente alla data del 1.2.2015) è infondata (cfr. Tar Lazio, I quater, 1 marzo 2019, n.2681). Nella specie va rilevato che, in applicazione dell'art.10 del citato d.P.R. n. 487 del 1994 che stabilisce la conferma dell'incarico per i soli componenti delle Commissioni il cui rapporto di impiego si risolva durante l'espletamento dei lavori, il Capo della Polizia con decreto in data 20 marzo 2015 ha confermato quale componente la predetta funzionaria, nel rispetto della normativa in materia, risultando così fugati i dubbi sulla non corretta composizione della Commissione. In tale decreto del Capo della Polizia, depositato

in atti, è espressamente precisato che l'interessata è stata confermata *“nell’incarico precedentemente conferito, quale componente supplente della Commissione esaminatrice del concorso interno in premessa, con decorrenza 1° febbraio 2015”*, quindi garantendo la necessaria continuità della partecipazione alla Commissione, come anche indicato nelle premesse del decreto.

Ed infatti anche l'art. 53 del D.M. n. 129 del 2005, al comma 1, prevede espressamente la conferma, con decreto del Capo della Polizia, dei componenti della Commissione esaminatrice il cui rapporto di impiego si risolva durante l'espletamento della Commissione. In linea teorica, l'istituto della conferma è riconducibile al principio della economicità dei mezzi giuridici, tendendo a conservare in parte gli effetti di un precedente atto giuridico.

In base a tale premessa si deve ritenere che la conferma nell'incarico, nella fattispecie disposta con decreto adottato ai sensi dell'art. 53 del richiamato D.M. n.129 del 2005, abbia efficacia retroattiva, consentendo al membro della commissione cessato dal servizio di continuare a svolgere validamente le funzioni di commissario d'esame, indipendente dal fatto che il provvedimento confermativo sia stato adottato dopo l'evento della cessazione dal servizio, purché in costanza dei lavori della commissione di concorso (continuità nella specie espressamente precisata nel decreto).

2.6. Del pari inammissibile e comunque infondata è la censura (sesto motivo ricorso introduttivo e riproposto negli atti recanti motivi aggiunti) sulla illegittima composizione della Commissione di concorso in considerazione della presenza del componente XXX (con omonimo candidato), nonché la presenza di componenti supplenti (non in sostituzione di componenti assenti) in molte delle sedute della Commissione esaminatrice, anche di correzione degli elaborati, in quanto non è dato evincere quale efficienza causale tale asserita illegittima composizione della Commissione avrebbe determinato, in concreto, sul voto attribuito al ricorrente.

Peraltro va evidenziato che la censura è formulata in termini dubitativi e risulta priva di concreti elementi probatori di supporto, con la conseguenza che la doglianza di errata composizione della Commissione giudicatrice non può sempre comportare l'automatico azzeramento del procedimento concorsuale, ma tale azzeramento *ex tunc* del concorso può verificarsi alla presenza di vizi macroscopici, tali da pregiudicare da soli direttamente il buon andamento della procedura, quindi non recuperabile; invece, quando si tratti di vizi formali che di per sé non evidenziano alcun automatico *vulnus* sulla qualità tecnica e sulla imparzialità dei giudizi forniti dalla Commissione, sarà onere della parte ricorrente dimostrare o quanto meno dedurre e prospettare analiticamente i modi e le ragioni per cui, nello specifico caso concreto, quell'errata e illegittima composizione della Commissione ha inficiato il giudizio della sua prova o, comunque, l'esito complessivo del concorso (cfr. Tar Basilicata, 29 aprile 2013, n. 199).

3. Infine la illegittimità derivata di cui agli atti recanti motivi aggiunti non sussiste essendo stata accertata la infondatezza delle censure mosse agli atti presupposti, gravati con il ricorso introduttivo.

4. In conclusione, l'infondatezza del ricorso introduttivo e degli atti recanti motivi aggiunti induce il Collegio al rigetto degli stessi; in considerazione della complessità e particolarità della vicenda, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sugli atti recanti motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese del giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2021, svoltasi con modalità in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO